



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 36 del 13/11/2017

Oggetto: DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 06.11.2017. BILANCIO CONSOLIDATO 2016. INDIVIDUAZIONE COMPONENTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ISCHIA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. CONFERMA.

L'anno , addì **tredecì** , del mese di **novembre** , alle ore **18,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO VINCENZO	No	TRANI GIANLUCA	No
MONTAGNA LUCA	No	MATTERA GIUSTINA	No
MATTERA OTTORINO	Si	DE SIANO DOMENICO	No
DE MAIO IDA	No	MAZZELLA ANTONIO	No
CRISCUOLO CARMEN	No	CENATIEMPO CIRO	No
DI VAIA LUIGI	No	SORRENTINO ANTUONO	No
ZANGHI MARIO	No		
DE SIANO VALERIA	No		
FERRANDINO PAOLO	No		
BALESTRIERI PASQUALE	No		
TROFA MASSIMO	No		

Totale Presenti 1 Totale Assenti 16

Alle ore 18:00 il Presidente verificata l'assenza del Sindaco e di 15 consiglieri a norma di regolamento rinvia l'inizio dei lavori di 30 minuti.

Alle ore 18:30 Il Presidente verificata la presenza di 12 consiglieri [Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Luigi Di Vaia, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa, Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino] assenti 5 [Vincenzo ferrandino, Carmen Criscuolo, Mario Zanghi, Valeria De Siano, Paolo Ferrandino] dichiara valida la seduta.

Si da atto che entrano in aula il Sindaco e il consigliere Carmen Criscuolo e successivamente il consigliere Paolo Ferrandino . Presenti 15 assenti 2 [Mario Zanghi, Valeria De Siano]

Il Presidente introduce l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno e fa presente che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale de 9 novembre u.s. si è già discusso ed approvato l'argomento, ma lo si ripropone confermandolo in quanto i consiglieri di minoranza avevano lamentato il tardivo deposito degli atti nei termini prescritti dal regolamento per la tenuta delle sedute del civico consesso.

... omissis...

Terminata la discussione i consiglieri Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino abbandonano l'aula e il Presidente pone ai voti l'argomento [presenti 9 Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa assenti 8 Gianluca Trani, Giustina Mattera, Domenico De Siano, Antonio Mazzella, Ciro Cenatiempo, Antuono Sorrentino] che all'unanimità viene approvato.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 9 voti favorevoli espressi dal Sindaco e dagli otto consiglieri presenti 9 [Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa]

DELIBERA

Di confermare integralmente la deliberazione n. 31 del 6 novembre 2017 che integralmente di seguito si riporta:

“Premesso:

- che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- che l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, come modificato con D.lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), che disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti testualmente dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.lgs. 118/2011: " per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio)." Si tratta delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti testualmente dall'art. 11-ter del D.lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite testualmente dall'art. 11-quater del D.lgs. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- ✓ totale dell'attivo,
- ✓ patrimonio netto,
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 giugno 2017 il Comune di Ischia ha approvato il Rendiconto della gestione esercizio 2016 che comprende, tra l'altro, il Conto economico e lo Stato patrimoniale. Di seguito si fornisce la rappresentazione del documento di sintesi, elaborato sulle risultanze degli allegati approvati con la citata delibera di Consiglio comunale:

STATO PATRIMONIALE	2016
Attivo fisso	129.359.475,86
Attivo circolante	41.067.171,09

Ratei e risconti attivi	0,00
TOTALE IMPIEGHI	170.471.113,56
Mezzi propri (PN)	118.617.821,06
Fondi per rischi ed oneri	0,00
Passività a lungo	21.999.298,08
Passività a breve	29.787.244,60
Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE FONTI	170.471.113,56

CONTO ECONOMICO	2016
Componenti positivi della gestione	27.019.013,46
Componenti negativi della gestione	23.027.592,02
RISULTATO OPERATIVO	3.991.421,44
Saldo gestione finanziaria	-891.591,54
Saldo gestione straordinaria	-1.899.076,98
Rettifiche attività finanziarie	0,00
Risultato di esercizio lordo	1.200.752,92
Imposte	267.412,75
Risultato netto di esercizio	933.340,17

Considerato che le Società, enti ed organismi allocati nelle poste attive dello Stato Patrimoniale del Comune di Ischia risultano le seguenti:

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE :
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
GENESIS S.R.L.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI (C.I.S.I.)

▪ PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE :

ENERGIA VERDE IDRICA

DETERMINATA la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016 come segue:

G.A.P.	TOTALE ATTIVO INCIDENZA/CA POGRUPPO	PATRIMONIO NETTO INCIDENZA/CAPOGRUP PO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI INCIDENZA/CAPOGRU PPO
COMUNE DI ISCHIA	170.617.821,06	118.617.821,06	27.019.013,46
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	3.070.457,00 0,2	158.348,00 0,001	5.847.979,00 0,22
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	924.676,00 0,005	102.779,00 0,000001	801.387,00 0,03
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA (C.I.S.I.)			
ENERGIA VERDE IDRICA			

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo

bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, così riportati:

ORGANISMI STRUMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CAPOGRUPPO
 come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

DENOMINAZIONE		CONSIDERAZIONI - VALUTAZIONI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI O PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA	36,14%	100%	
SOCIETÀ CONTROLLATE			
	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
GENESIS S.p.A.	51%	51%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: in quanto società controllata CONSOLIDAMENTO IRRILEVANTE
SOCIETÀ PARTECIPATE			
	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	100%	100%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: - Società a totale partecipazione pubblica - Affidataria diretta del servizio pubblico di : raccolta – trattamento – smaltimento rifiuti”. CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
ISCHIA RISORSA MARE	100%	100%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: Società a totale partecipazione pubblica

			- Affidataria diretta del servizio pubblico di gestione marina di Portosalvo"
			CONSOLIDAMENTO IRRILEVANTE
CISI	36.14		

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, così come meglio risulta dalla relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ed il parere dell'organo di revisione;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

- 1) DI INDIVIDUARE quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ischia", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4, i seguenti organismi partecipati:

DENOMINAZIONE		CONSIDERAZIONI - VALUTAZIONI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI O PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA	36,14%	100%	
SOCIETÀ CONTROLLATE	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
GENESIS S.p.A.	51%	51%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: in quanto società controllata CONSOLIDAMENTO in PROPORZIONE

SOCIETÀ PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	% PUBBLICA	CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RILEVANZA E AL CONSOLIDAMENTO
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	100%	100%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: - Società a totale partecipazione pubblica - Affidataria diretta del servizio pubblico di :“ raccolta – trattamento – smaltimento rifiuti”. CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
ISCHIA RISORSA MARE	100%	100%	RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: Società a totale partecipazione pubblica - Affidataria diretta del servizio pubblico di:” gestione marina di Portosalvo” CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

- 2) DI STABILIRE che non fanno parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Ischia”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

- 3) DI INDIVIDUARE, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, quali componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Ischia”, i seguenti organismi partecipati facenti parte del “G.A.P.” di cui al precedente punto 1):

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE :
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

GENESIS S.R.L.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI (C.I.S.I.)
▪ PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE :
ENERGIA VERDE IDRICA

4)DI DARE ATTO che in base alle soglie di irrilevanza economica o di partecipazione è nel perimetro di consolidamento solo Ischia Ambiente spa:

N°	DENOMINAZIONE	%	ATTIVITA' SVOLTA	QUALIFICAZIONE	METODO	CONSOLIDAMENTO
1	ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	100	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	INTEGRALE	SI
2	ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	100	GESTIONE MARINA DI PORTOSALVO	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
3	GENESIS S.r.l.	51	RISCOSSIONE TRIBUTI	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
4	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA	36,14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
5	ENERGIA VERDE IDRICA			PARTECIPAZIONE INDIRETTA (TRAMITE C.I.S.I.)	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE

5)DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore adempimento connesso alla predisposizione del Bilancio Consolidato per l'anno 2016;

6)DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al precedente punto 3);

7)DI DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti saranno aggiornati annualmente, alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio considerato;

8)DI DELIBERARE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ALL'ALLEGATO A CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENE DELIBERAZIONE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

9)DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione [voti favorevoli 9 Vincenzo Ferrandino, Luca Montagna, Ottorino Mattera, Ida De Maio, Carmen Criscuolo, Luigi Di Vaia, Paolo Ferrandino, Pasquale Balestriere, Massimo Trofa]

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000."



BILANCIO CONSOLIDATO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

e

NOTA INTEGRATIVA

INDICE

Bilancio consolidato 2016 relazione sulla gestione e nota integrativa

Introduzione.....	
Caratteristiche e finalità del Bilancio Consolidato.....	
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P).....	
.....	
Area di consolidamento: criteri generali per l'individuazione dei soggetti.....	
Teorie di consolidamento.....	
Metodi di consolidamento.....	
Rettifiche preliminari alla redazione del bilancio consolidato.....	
La costruzione del bilancio consolidato del comune di Ischia.....	
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P) del Comune di ISCHA e	
Individuazione dei soggetti esclusi dall'Area di consolidamento.....	
L'Area di consolidamento del Comune di Ischia.....	
Metodo di consolidamento prescelto.....	
Criteri di valutazione applicativi.....	
Elisioni intercompany.....	
Elisioni che non influenzano il risultato consolidato	
Elisioni che influenzano il risultato consolidato.....	
Elisioni delle PartecipazioniI	
Analisi delle Società/Enti dell'Area di consolidamento del Comune di Ischia...	
Indicatori del Bilancio consolidato.....	
Conclusioni.....	

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

L'esigenza di consolidamento dei conti pubblici a livello centrale presuppone logicamente che siano consolidati i conti a livello locale, vale a dire che sia rappresentata unitariamente la situazione finanziaria di ciascuna unità di base territoriale tenendo conto della dimensione finanziaria non solo del singolo Ente territoriale ma anche degli organismi strumentali partecipati e/o controllati, con i quali opera per lo svolgimento delle attività di Sua competenza. Si tratta di una questione importante. Infatti, sinora i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio, indebitamento, limitazione di varie tipologie di spesa, in particolare quella di personale) sono stati dettati in relazione alle Regioni ed agli Enti locali e, in modo sporadico e sostanzialmente inefficace in relazione ad alcuni organismi partecipati. L'esigenza del rispetto dei parametri finanziari stabiliti a livello europeo e di razionalizzazione dell'attività delle Amministrazioni pubbliche impone che i singoli vincoli finanziari riferiti all'indebitamento, al pareggio di bilancio, alla limitazione di particolari tipologie di spesa (quale, ad esempio quella di personale) siano riferiti all'Ente territoriale nel suo complesso, vale a dire all'Ente ed a tutti gli organismi che rientrano nella nozione di amministrazione pubblica e che operano strumentalmente per consentire all'ente di raggiungere le sue finalità. In sostanza i vincoli di finanza pubblica dovrebbero essere riferiti al "gruppo ente locale". Per fare ciò è stato necessario, però, che preliminarmente venisse stabilito l'obbligo del bilancio consolidato da considerare come riferimento per l'applicazione dei vincoli di finanza pubblica, non più riferiti al singolo ente ma complessivamente a ciascuna Amministrazione locale ed agli organismi che ad essa fanno capo.

La necessità di consolidare i conti, è conseguente al passaggio, attuato progressivamente negli ultimi venti anni, da una finanza locale derivata e dipendente dai trasferimenti dello Stato all'autonomia finanziaria dei diversi livelli di governo. In un regime che preveda ampi margini di autonomia dei diversi livelli di governo, l'esistenza di un sistema di consolidamento dei conti è imprescindibile per conoscere l'esatta dimensione finanziaria dell'insieme delle attività del complesso delle Amministrazioni pubbliche e, quindi, della Repubblica sia per delineare meccanismi di compensazione fra diverse aree del territorio nazionale che possono avere una diversa capacità contributiva che per avere un quadro fedele dell'effettiva dimensione finanziaria dei vari livelli di governo che concorrono a costituire la Repubblica, essenziale per l'osservanza dei vincoli finanziari internazionali. In un regime a finanza integralmente derivata la necessità del consolidamento è meno avvertita, anche se è comunque necessaria per rilevare alcuni fenomeni quali l'indebitamento il costo del quale, in ultima analisi, finirebbe con l'incidere sull'Ente che controlla i trasferimenti. Alla luce di quanto anticipato, l'armonizzazione contabile, tra le tante novità, ha introdotto l'obbligo per gli enti locali della redazione del bilancio consolidato al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i Suoi enti strumentali e le Sue società controllate e partecipate.

Il principio del pareggio di bilancio previsto dal Trattato europeo riguarda il complesso delle Amministrazioni pubbliche, vale a dire la Repubblica e quindi il consolidamento dei conti è uno strumento necessario di coordinamento e verifica per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo.

In particolare, il bilancio consolidato ci consente di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Nell'ambito della riforma costituzionale, definitivamente approvata dal Parlamento (legge costituzionale n. 1 del 2012) non è stato modificato il solo art. 81 della Costituzione, ma anche altre norme del testo fondamentale che stendono gli obblighi di pareggio e di divieto di indebitamento alle amministrazioni territoriali (artt. 97, 117 e 119).

Da ultimo, e non meno importante, considerata la situazione di crisi degli ultimi anni, occorre rilevare che il consolidamento dei conti pubblici permette di eliminare le "opacità" sulla complessiva gestione finanziaria degli Enti che costituiscono della Repubblica a beneficio della conoscenza che possono avere gli operatori dei mercati finanziari internazionali.

Caratteristiche e finalità del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo costituito attraverso l'aggregazione dei bilanci d'esercizio delle società ed enti partecipati dopo una opportuna elisione delle operazioni infragruppo, redatto dalla capogruppo (Comune). Attraverso il Bilancio Consolidato viene rappresentata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo.

Il bilancio consolidato è in grado di fornire:

- elementi del patrimonio del gruppo pubblico locale;
- elementi reddituali del gruppo pubblico locale.

Il patrimonio di gruppo viene determinato come un insieme di mezzi economici e finanziari, disponibili di diritto e di fatto.

Il reddito di gruppo rappresenta il risultato economico prodotto dalla gestione complessiva dell'entità che non deve essere considerato come la somma dei redditi delle singole partecipate, ma deve costituire la risultante di un unitario processo di produzione economica.

Esso si forma considerando gli scambi intercorsi tra le aziende partecipate e quelle esterne al gruppo: perciò non si può determinare né tramite somma algebrica dei redditi delle partecipate, né integrando il reddito della capogruppo con la quota ad essa spettante del reddito espresso nei bilanci delle controllate.

Le finalità che il bilancio consolidato si prefigge di raggiungere sono:

- verificare l'attività svolta dal gruppo pubblico locale;
- rappresentare la base per effettuare delle valutazioni prospettive relative al gruppo pubblico locale nella sua interezza;
- conoscere e valutare la composizione delle attività e passività consolidate nonché quella dei costi e ricavi.

Occorre garantire che il bilancio consolidato sia caratterizzato da:

- uniformità;
- temporale (uguale esercizio di riferimento per ente locale e partecipate);
- formale (prevede che le strutture dei bilanci oggetto di consolidamento siano il più possibile omogenee).

A tal fine occorre eliminare gli effetti di tutte le operazioni intercorse tra unità del gruppo stesso che, se mantenute, gonfierebbero impropriamente i valori patrimoniali e reddituali contenuti in bilancio.

Queste operazioni si articolano, in sintesi, nei seguenti passaggi:

1) definizione dell'area di consolidamento: come abbiamo già trattato nei precedenti paragrafi, la nozione di gruppo non necessariamente coincide con il concetto di area di consolidamento. Se, infatti, il gruppo si concepisce come un insieme interconnesso (o sistema) di imprese, composto da controllante e controllate, l'area di consolidamento è un insieme minore o, al più, uguale a questo, atteso che comprende solo quei soggetti, appartenenti al gruppo aziendale, i cui bilanci devono essere sottoposti alla procedura di consolidamento; a tale area si perviene attraverso l'esclusione (obbligatoria o facoltativa) di alcune società del gruppo dall'integrazione. Si pone dunque il problema di elevato spessore, sia concettuale che operativo, consistente nella individuazione di quest'area, problema al quale sono state date, nelle legislazioni e nelle concezioni dottrinali di diversi paesi, soluzioni diverse, tese a privilegiare ora aspetti sostanziali, ora aspetti più meramente formali;

2) armonizzazione di tutti i bilanci da integrare per quanto concerne data di riferimento, schemi di stato patrimoniale e conto economico, criteri di valutazione e unità di conto con il bilancio (SP e CE) dell'ente locale: uno degli elementi principali per la redazione del bilancio consolidato è l'omogeneità dei bilanci oggetto di consolidamento.

Nel caso del gruppo pubblico, si presenta un elemento di complessità in quanto il bilancio dell'ente locale è costruito secondo le norme del D.Lgs. 08/08/2000, n. 267 (TUEL), quello delle società partecipate secondo i criteri del Codice Civile. Nel dettaglio, la rendicontazione degli enti locali persegue la finalità di misurare i risultati della gestione sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale (art. 227, TUEL). È, comunque, possibile convertire il bilancio dell'ente locale nello schema civilistico, in modo tale da uniformarlo a quello delle società partecipate;

3) criteri di individuazione ed eliminazione dei valori relativi ad operazioni interne al gruppo: tra le operazioni interne più comuni si annoverano, l'IVA infragrupo, dividendi, debiti/crediti, costi/ricavi;

4) consolidamento delle partecipazioni attraverso la sostituzione di queste poste, presenti nel bilancio dell'ente locale, con le attività e passività delle partecipate e l'inserimento dei valori relativi alle minoranze azionarie.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P)

Sotto il profilo definitorio, il Principio precisa che l'espressione "Gruppo Ente Locale" designa un insieme di aziende comprendenti l'Ente locale controllante e qualsiasi eventuale ente controllato (inclusi quindi, enti che perseguono allo stesso tempo obiettivi sociali ed economici), secondo un concetto di controllo più ampio di quello adottato dal legislatore nazionale (D. Lgs. 127/1991; art. 2359, co. 1, *nn.* 1 e 2) perché esteso a ricomprendere i casi in cui l'Ente locale esercita un potere di direzione di fatto, a prescindere e/o in assenza dalla ricorrenza di un nesso partecipativo.

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del Bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, gli enti, le aziende e le società che

compongono il Gruppo amministrazione pubblica e poi sulla base di criteri che verranno indicati nei paragrafi successivi della presente relazione, gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato (Area di consolidamento).

Secondo quanto previsto dall'Allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del Gruppo amministrazione pubblica:

1. Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, si tratta delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

2. Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

4. Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo. L'art. 11-quinquies del D.Lgs. 118/11, introdotto con l'art. 1, c. 1, lettera n) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 afferma che per società partecipata da un ente locale si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dall'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. In termini generali, si può, senz'altro affermare che, ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il TUEL, che prima del D.L. 174/2012 (convertito in L. 07/12/2012, n. 213), non ne richiedeva la redazione obbligatoria, prevede che (art. 152, co. 2) il regolamento di contabilità dell'ente debba assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali della

gestione relativi ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. Inoltre, limitatamente al conto del patrimonio l'art 230, co. 6, stabilisce che il regolamento di contabilità può prevedere la redazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività interne ed esterne.

Come è noto le disposizioni giuridiche del TUEL sono interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. In particolare, nel documento recante le finalità e i postulati dei principi in oggetto, (punto 43) si può leggere che "rispetta il principio di universalità, anche se non è un obbligo di legge, la redazione di un rendiconto consolidato dell'ente locale". Sempre i principi contabili riconosco che l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le risultanze dei conti consolidati delle aziende costituite per l'esercizio dei servizi pubblici stabilito dall'art. 172, co. 1 del TUEL non è sufficiente a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento e di conseguenza l'Osservatorio ha elaborato il principio n. 4 proprio sul bilancio consolidato, tuttavia approvato solo in bozza.

Ad oggi con l'approvazione dei DPCM ex D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, si può fare riferimento all'allegato n. 4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che, con l'entrata a regime del nuovo ordinamento a partire dal 1° gennaio 2014, diventerà obbligatorio per gli enti locali. Per un approfondimento sulla portata della norma ed i suoi contenuti di rinvia alle parti del testo ad essa dedicate.

In questa sede è opportuno evidenziare che le novità introdotte dal D.L. 174/2012 (convertito in L. 07/12/2012, n. 213) mal si sovrappongono alle disposizioni del D.Lgs 118/2011. Infatti l'armonizzazione contabile prevede l'obbligo del bilancio consolidato per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti mentre il D.L. 174/2012, nel testo della Legge di conversione approvato alla Camera, lo impone agli enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Inoltre il nuovo art. 147-quater, TUEL, è immediatamente operativo imponendo (comma 4) che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, mentre la

sperimentazione del nuovo ordinamento contabile lo prevede solo per il secondo anno di sperimentazione e, a regime per tutti gli enti, solo con decorrenza 2014.

Tenuto conto poi che la novella normativa non dice né come né quando redigerlo sarà necessario un repentino coordinamento delle due norme.

Questa situazione nazionale, comunque in via di evoluzione, stride con il contesto internazionale dove il bilancio consolidato della pubblica amministrazione è una prassi da tempo praticata trovando riscontro nell'IPSAS n. 6. La Corte dei conti sin dalla deliberazione n. 13/2008 della sezione Autonomie sostiene che in presenza di una crescente perdita di significatività delle poste contabili iscritte nei bilanci degli enti territoriali (ormai svuotati dei principali servizi), ed in considerazione dell'eccessiva influenza delle spese esternalizzate, sia imprescindibile un'analisi di bilancio che abbia ad oggetto i risultati consolidati della gestione relativa ad enti ed organismi partecipati, tale da rappresentare in modo veritiero ed esaustivo l'effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'ente locale inteso come gruppo pubblico locale.

La prospettiva dell'ente locale (così come quella delle Regioni) come gruppo, come più volte rimarcato da numerosi pareri delle diverse sezioni regionali della corte dei Conti, risolve anche l'evidente problema di consolidamento dei conti per il sistema di finanza pubblica nazionale. Come è noto, infatti, molte operazioni poste in essere dagli enti locali nei confronti dei propri organismi sono riconducibili ad un fine elusivo rispetto a vincoli del patto di stabilità o della possibilità di indebitamento e inoltre i dissesti finanziari più clamorosi degli ultimi anni sono stati caratterizzati dai deficit celati nelle unità del gruppo locale che "improvvisamente" sfociano nei bilanci degli enti locali in equilibrio solo apparente.

In questo contesto vanno interpretate le numerose domande e i numerosi dati che la Corte dei conti richiede agli organi di revisione nei questionari ex art. 1, commi 166 e 167, della L. 23/12/2005, n. 266 che a partire dal questionario sul bilancio di previsione 2011 saranno tutti ricondotti nel sistema informatico SIQUEL dove viene alimentata una vera e propria banca dati degli organismi partecipati dagli enti locali.

E se la Corte dei conti da almeno 5 anni sta approfondendo questo tema, anche il MEF nell'ambito del progetto Il rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, co. 222, L. 101 del 23/12/2009/LF 2010 - D.M. MEF 30/07/2010 - G.U. 10/09/2010 - Circolare MEF 17/12/2010) ha avviato il censimento degli organismi partecipati da tutta la pubblica amministrazione (non solo dagli enti locali) puntando l'attenzione sul concetto di valore corrente della partecipazione⁵ (controllo del valore) cercando di risolvere gli evidenti problemi operativi distribuendo delle linee guida per il caricamento dei dati nell'apposito portale web. La prima scadenza è stata il 31/03/2011, successivamente entro il 31/01 di ogni anno gli enti dovranno aggiornare i propri dati.

Area di consolidamento: criteri generali per l'individuazione dei soggetti

Partendo dal Gruppo Amministrazione Pubblica, il Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato prevede che gli Enti e le Società compresi al suo interno, possano non essere inseriti nell'Area di consolidamento, nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi

caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Gli enti e Società che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio.

Teorie di consolidamento

Le soluzioni per giungere alla rappresentazione del bilancio consolidato sono influenzate dalle teorie contabili di gruppo. Sono cioè in funzione di ciò che si vuol rappresentare con il bilancio consolidato e per quali finalità lo stesso è redatto.

Le teorie di riferimento sono:

a) Teoria della proprietà:

Il bilancio consolidato contiene solo le attività, passività, costi, ricavi attribuibili alla controllante in relazione alle sue quote di possesso. In tal modo nel consolidato non avremo né quote di patrimonio né risultato attribuibili a terzi. Gli utili infragruppo verranno eliminati solo per la parte attribuibile alla controllante ovvero nelle quote da essa posseduta. Tale metodo di consolidamento è applicabile nel caso di controllo congiunto.

b) Teoria della capogruppo:

Il bilancio consolidato vede le controllate come sedi secondarie e filiali della

capogruppo. Con questo concetto la metodologia di consolidamento (detta “consolidamento integrale”) prevede che il valore delle partecipazioni delle controllate venga sostituito ai valori integrali dell’attività e passività costi e ricavi della controllata. Gli interessi degli azionisti di minoranza vengono evidenziati su una sola linea di bilancio nel patrimonio netto (capitale sociale e riserve di terzi) e utili/perdite degli azionisti di minoranza. Gli utili intersocietari se realizzati dalla controllante verso la controllata sono eliminati integralmente. Se realizzati dalla controllata nei confronti della sua controllante vengono eliminati solo per la parte di competenza della controllata.

c) Teoria dell’entità economica:

Secondo questa teoria quello che è rilevante non è il concetto di proprietà che guida le precedenti teorie ma quello di appartenenza ad “un’unica entità economica”.

Anche sotto il profilo metodologico per questa teoria si segue quanto previsto per il consolidamento integrale con l’unica differenza che nella identificazione e rappresentazione del patrimonio e dell’utile le quote (dicasi “la proprietà”) degli azionisti di maggioranza e di minoranza non sono indicate distintamente.

d) Teoria modificata della capogruppo:

Questa teoria da un lato, prevede una variante nella determinazione degli interessi di minoranza, dall’altro, coincide con quanto previsto dalla teoria della capogruppo. Infatti, pur rispettando l’accezione unitaria del gruppo e la rappresentazione delle minoranze, ne varia la valutazione, in quanto il calcolo degli interessi di terzi avviene sul patrimonio netto a fair value (così come avviene per la teoria dell’entità).

Nello specifico, la Commissione Arconet è intervenuta sulla metodologia di consolidamento, precisando che “al fine di garantire la rappresentazione veritiera e

corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico, derivante dalla complessiva attività svolta dalla capogruppo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, l'art 11 bis del d.lgs. 118/2011 e i principi contabili non prevedono l'esclusione dal consolidamento delle società partecipate, nei casi in cui siano state oggetto di consolidamento integrale da parte di un altro soggetto, pubblico o privato”.

Metodi di consolidamento

Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singola organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consolidato.

Ciascun metodo permette di rappresentare la singola partecipata oggetto di consolidamento in relazione alla tipologia di rapporto che essa ha instaurato con l'Ente Locale.

Le principali metodologie di consolidamento considerate dai principi contabili internazionali sono:

- 1) consolidamento integrale
- 2) consolidamento proporzionale
- 3) metodo del patrimonio netto

Il metodo del **consolidamento integrale** riflette il concetto di gruppo secondo la “Teoria della proprietà” e secondo la “Teoria della Capogruppo”, consiste nella inclusione integrale delle attività e delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tale metodo prevede che i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese nell'area di consolidamento, vengano sommate e vengano poi elise tutte quelle

operazioni che generano costi/ricavi e debiti/crediti, fra i componenti del Gruppo. Andranno inoltre eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. Qualora l'eliminazione delle partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, faccia emergere una differenza tra questi due valori (differenza di consolidamento), la stessa va attribuita, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo da cui è generata:

- a) una differenza di consolidamento positiva (*goodwill*), nell'ipotesi di costo della partecipazione maggiore della quota di patrimonio netto;
- b) una differenza di consolidamento negativa, nell'ipotesi di costo della partecipazione inferiore alla quota di patrimonio netto.

Le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, inoltre, vengono evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

In merito alla differenza di consolidamento positiva è necessario valutare caso per caso, sulla base della "durata dell'investimento" o della scadenza del contratto di servizio, l'aliquota da applicare per l'ammortamento della suddetta differenza.

In merito alla differenza di consolidamento negativa, tale somma è imputata a riserva di patrimonio netto (riserva di consolidamento).

I bilanci delle società partecipate devono essere oggetto di riclassificazione, realizzata con opportuni mezzi informatici, che consentano di confrontare, sommare e sintetizzare le informazioni. Il vantaggio principale di un criterio di riclassificazione dei bilanci omogeneo risiede nel fatto che è possibile mettere a confronto bilanci di più società, fornendo un'informazione sufficientemente sintetica.

La metodologia illustrata è quella che deve essere adottata nel caso in cui l'entità economica partecipata sia da considerarsi controllata.

Con il metodo del **consolidamento proporzionale** si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale;

inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non viene evidenziata né la quota di Patrimonio Netto di pertinenza di terzi né la quota di “Utile di terzi” nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse. Anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e come del resto tutte le altre rettifiche di consolidamento. Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell’ipotesi di adozione del metodo integrale.

Il **metodo del patrimonio netto** consiste nella semplice iscrizione in bilancio consolidato della parte di patrimonio netto rettificato, cioè la quota del patrimonio netto ottenuto tramite l’eliminazione delle operazioni infragruppo. Esso in termini di valori e non di rappresentanza, produce sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori che si otterrebbero con il consolidamento integrale.

METODI DI CONSOLIDAMENTO		
METODO INTEGRALE	Controllo esclusivo - Maggioranza assoluta in assemblea - Potere di nomina della maggioranza degli amministratori - Natura istituzionale di alcuni enti controllati, anche se manca il vincolo partecipativo e il potere di nominare gli - organi sociali (es. le Fondazioni)	Enti strumentali Società controllate
METODO PROPORZIONALE	Controllo congiunto - Assenza di maggioranza assoluta - Potere di incidere sulle decisioni più importanti - Potere di nomina amministratori - Patti di sindacato	Società partecipate
METODO DEL PATRIMONIO NETTO	Partecipazioni in società collegate	

RETTIFICHE PRELIMINARI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 giugno 2017 il Comune di Ischia ha approvato il Rendiconto della gestione esercizio 2016 che comprende, tra l'altro, il Conto economico e lo Stato patrimoniale. Di seguito si fornisce la rappresentazione del documento di sintesi, elaborato sulle risultanze degli allegati approvati con la citata delibera di Consiglio comunale:

STATO PATRIMONIALE	2016
Attivo fisso	129.359.475,86
Attivo circolante	41.067.171,09
Ratei e risconti attivi	0,00
TOTALE IMPIEGHI	170.471.113,56
Mezzi propri (PN)	118.617.821,06
Fondi per rischi ed oneri	0,00
Passività a lungo	21.999.298,08
Passività a breve	29.787.244,60
Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE FONTI	170.471.113,56

Il layout dello Stato Patrimoniale, è stato riclassificato in sede di approvazione, considerando le attività come **IMPIEGHI** delle fonti di finanziamento e le passività come **FONTI DI FINANZIAMENTO**, che ci indicano dove è stato reperito il denaro.

In conclusione il layout grafico di rappresentazione dello Stato Patrimoniale riclassificato appare come nella figura con cinque macro riquadri. Due di questi riquadri si trovano nel lato degli impieghi e tre in quello delle fonti di finanziamento.

Impieghi	Fonti
Attività immobilizzate (Fixed assets) 1) Intangibili 2) Attività immobilizzate nette 3) Investimenti a m/l termine	Patrimonio netto (Owners funds)
Attività correnti (Current assets) 1) Rimanenze 2) Crediti a breve 3) Liquidità	
	Passività consolidate (Long term loans)

Sotto l'aspetto procedurale, sono due i criteri fondamentali che devono ispirare una efficace politica finanziaria:

1°

Le fonti di finanziamento costituite da:

- Patrimonio netto
- Debiti a medio e lungo termine
- Debiti a breve termine

devono avere una struttura coerente con gli impieghi costituiti da:

- Immobilizzazioni
- Scorte
- Crediti
- Liquidità

2°

La coerenza di tale struttura deve essere assicurata attivando un efficace coordinamento temporale tra grado di esigibilità delle fonti di finanziamento e grado di liquidità degli impieghi. La rappresentazione funzionale dello Stato Patrimoniale permette di individuare con tempestività quando il rapporto tra fonti di finanziamento ed impieghi inizia a deteriorarsi fino a raggiungere soglie di pericolosità.

CONTO ECONOMICO	2016
Componenti positivi della gestione	27.019.013,46
Componenti negativi della gestione	23.027.592,02
RISULTATO OPERATIVO	3.991.421,44
Saldo gestione finanziaria	-891.591,54
Saldo gestione straordinaria	-1.899.076,98
Rettifiche attività finanziarie	0,00
Risultato di esercizio lordo	1.200.752,92
Imposte	267.412,75
Risultato netto di esercizio	933.340,17

Il conto economico espone il risultato dell'esercizio conseguito dal Comune di Ischia relativamente all'esercizio 2016, attraverso la rappresentazione dei costi e degli oneri sostenuti, nonché dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nell'esercizio. E' redatto in forma scalare (prima i componenti positivi e poi quelli negativi).

È articolato in cinque sezioni scalari:

- Valore della produzione (ricavi di competenza);
- Costi della produzione (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti);

Sottraendo i costi ed il valore della produzione e si ottiene il risultato lordo della gestione ordinaria;

- Proventi e oneri finanziari (proventi derivanti da partecipazioni in altre società, gli interessi attivi e passivi, gli utili);
- Rettifiche di valore di attività finanziarie (rivalutazioni e svalutazioni delle stesse. Segue il totale);
- Proventi ed oneri straordinari

La somma algebrica dei diversi totali costituisce il risultato globale di esercizio, che va indicato prima al lordo e poi al netto delle imposte sul reddito. Si ottiene così l'utile o la perdita d'esercizio che va riportato nello stato patrimoniale.

1. Aggiornamento valori patrimoniali al 31/12/2016 Società, enti ed organismi allocati nelle poste attive dello Stato Patrimoniale del Comune di Ischia

Le Società, enti ed organismi allocati nelle poste attive dello Stato Patrimoniale del Comune di Ischia risultano le seguenti:

▪ PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE :
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
GENESIS S.R.L.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI (C.I.S.I.)
▪ PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE :
ENERGIA VERDE IDRICA

Al fine di rappresentare i valori patrimoniali delle partecipate al 31/12/2016 si è provveduto in questa sede a riportare le situazioni contabili economico-patrimoniali al fine di individuare per quali organismi componenti del G.A.P. è obbligatorio redigere il Bilancio consolidato e per quali invece è irrilevante. Il prospetto che segue mette a confronto le risultanze dei componenti del G.A.P. riguardanti:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Il bilancio di un componente del gruppo risulterà irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del

risultato economico del gruppo, se il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristi risultano inferiori al 10% rispetto alle stesse poste risultanti dal Bilancio del Comune di Ischia, alla stessa data del 31 dicembre 2016.

G.A.P.	TOTALE ATTIVO INCIDENZA/CAP OGRUPPO	PATRIMONIO NETTO INCIDENZA/CAPOGRUPPO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI INCIDENZA/CAPOGRUPPO
COMUNE DI ISCHIA	170.617.821,06	118.617.821,06	27.019.013,46
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	3.070.457,00 0,2	158.348,00 0,001	5.847.979,00 0,22
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	924.676,00 0,005	102.779,00 0,000001	801.387,00 0,03
GENESIS S.r.l.	810.304,00 0,004	413.715,00 0,003	572.459,00 0,02
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA (C.I.S.I.)			
ENERGIA VERDE IDRICA			

Di seguito si riporta il riepilogo delle scritture di adeguamento effettuate nella voce "Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni in Imprese controllate":

Immobilizzazioni finanziarie società Controllate		
Società/Ente	Valore PN 31/12/2015	Valore PN 31/12/2016
ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	158.348,00	155.755,00
ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	61.559,00	102.779,00
GENESIS S.R.L.	209.601,33	210.944,65
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI (C.I.S.I.)		

Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni in imprese collegate":

Immobilizzazioni finanziarie società Partecipate		
Società/Ente	Valore PN 31/12/2015	Valore PN 31/12/2016

Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni in altri soggetti":

Immobilizzazioni finanziarie altri soggetti		
Società/Ente	Valore PN 31/12/2015	Valore PN 31/12/2016
ENERGIA VERDE IDRICA		

LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI ISCHIA

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P) del Comune di ISCHA e Individuazione dei soggetti esclusi dall'Area di consolidamento

Nel prospetto che segue, si è provveduto a:

1. individuare gli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), esercizio 2016;
2. individuare il perimetro di consolidamento.

Infatti l'essere annoverato nel G.A.P, costituisce, per ciascun soggetto che vi rientra, una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la successiva sua inclusione nell'area di consolidamento.

L'Area di consolidamento del Comune di ISCHIA

Applicando, in maniera ragionata, le disposizioni contenute nel "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato", Allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 e per dare effettività al principio di significatività del bilancio consolidato, e nell'ottica di garantire una visione sistemica del gruppo partecipato, si ritiene opportuno considerare la totalità delle realtà nelle quali detiene la partecipazione, fatta accezione per le società riportate nel precedente paragrafo, l'Area di consolidamento del Comune di Ischia è composta dai seguenti soggetti:

BILANCO CONSOLIDATO 2016
GRUPPO COMUNALE composto dal Comune di Ischia e dai suoi organismi partecipati

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

N°	DENOMINAZIONE	%	ATTIVITA' SVOLTA	QUALIFICAZIONE	METODO	CONSOLIDAMENTO
1	ISCHIA AMBIENTE S.p.A.	100	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	INTEGRALE	SI
2	ISCHIA RISORSA MARE S.r.l. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE	100	GESTIONE MARINA DI PORTOSALVO	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
3	GENESIS S.r.l.	51	RISCOSSIONE TRIBUTI	PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
4	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA	36,14	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE
5	ENERGIA VERDE IDRICA			PARTECIPAZIONE INDIRETTA (TRAMITE C.I.S.I.)	PATRIMONIO NETTO	IRRILEVANTE

Metodo di consolidamento prescelto

Così come precedentemente argomentato nella sezione all'uopo dedicata, il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singola organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consolidato. Ciascun metodo permette di rappresentare la singola partecipata oggetto di consolidamento in relazione alla tipologia di rapporto che essa ha instaurato con l'Ente Locale.

Il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” Allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011, prevede che i metodi di consolidamento debbano essere così applicati:

- Metodo **integrale** per i soggetti **controllati**;
- Metodo **proporzionale** per i soggetti a **controllo congiunto**;
- Metodo del **Patrimonio Netto** per i soggetti **collegati**.

Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il Bilancio Consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1).

Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”*.

I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio Consolidato sono i seguenti:

- *Chiarezza e Veridicità*: il Bilancio deve rappresentare in modo “veritiero” e “corretto” la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’insieme delle imprese incluse nell’Area di consolidamento;
- *Uniformità*: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando dei criteri uniformi;
- *Continuità*: le modalità del consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un esercizio all’altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori economici e patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa

tecnica di consolidamento deve essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità dei valori contabili dall'esercizio precedente;

- *Contemporaneità*: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del bilancio della controllante ed i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'Area di consolidamento devono fare riferimento al medesimo arco temporale;

- *Competenza*: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Per le amministrazioni pubbliche, si fa riferimento a quanto disposto dal Principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Occorre evidenziare che l'applicazione del criterio dell'Uniformità nell'ambito del consolidamento del bilancio del Comune, appare alquanto difficoltoso, in quanto gli organismi oggetto di consolidamento svolgono funzioni ed attività totalmente difformi tra loro.

Pertanto, al fine di consentire una rappresentazione corretta e veritiera dei dati di bilancio è stato necessario in alcuni casi derogare dall'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione, come per altro consentito dal paragrafo 4.1 dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 denominato "Principio contabile applicato al Bilancio Consolidato".

Si rappresenta inoltre che per le società è stato possibile reperire i dati di bilancio, oltre che dal documento contabile medesimo, anche dai dettagli forniti dalla nota integrativa, piuttosto che da ulteriore documentazione prodotta su richiesta dell'Ente.

Di seguito, si riportano i criteri di valutazione adottati dagli enti e dalle società ricomprese nel perimetro di consolidamento sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto o di produzione. Il valore dei beni viene sistematicamente ridotto in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo attraverso un ammortamento effettuato direttamente in conto.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Tale valore viene ridotto attraverso l'appostazione di fondi ammortamento che tengono conto della residua vita utile dei cespiti.

Gli ammortamenti vengono effettuati sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei singoli beni, ma entro massimi stabiliti dalla normativa fiscale.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore del patrimonio netto.

Rimanenze

La voce è iscritta al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo presumibile dall'andamento di mercato.

Crediti

Sono esposti al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Sono esposte al valore nominale.

Tfr

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

Sono esposti al valore nominale

Ratei e risconti

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono iscritti in base all'effettiva competenza temporale.

Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, occorre precisare che, in assenza dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2016 delle Società il valore delle stesse presente nel Rendiconto di Gestione 2016, era stato calcolato sul valore del patrimonio netto delle Società risultante al 31/12/2015. L'approvazione del bilancio di esercizio 2016 avvenuta, per tutte le società, nel primo semestre 2017, ha consentito in sede di redazione di bilancio consolidato, l'adeguamento del valore delle partecipazioni sulla base del patrimonio netto al 31/12/2016.

In generale, i criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'articolo 2427 del codice civile e dalla normativa vigente in tema di bilanci civilistici.

Elisioni intercompany

Il metodo di consolidamento integrale consiste nella inclusione integrale delle attività e delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tale metodo prevede che i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese nell'area di consolidamento, vengano sommate e vengano poi elise tutte quelle operazioni che si generano fra i componenti del Gruppo. Le elisioni da operare sono di tre tipologie:

- 1) Elisioni che **non influenzano** il risultato consolidato;
- 2) Elisioni che **influenzano** il risultato consolidato;
- 3) Elisioni delle **Partecipazioni**.

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato

Le operazioni riconducibili in tale categoria sono chiamate operazioni reciproche perché trovano partite corrispondenti di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consolidare del gruppo. Dal punto di vista contabile tali operazioni possono riguardare:

- crediti e debiti infragruppo, che per effetto dei segni opposti, si compensano direttamente;
- proventi e oneri relativi a compravendite all'interno del gruppo;
- interessi attivi e passivi;

L'eliminazione delle operazioni e dei relativi saldi ha effetto sulle poste attive e passive dello stato patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico ma non sul risultato economico e sul patrimonio netto consolidato di gruppo. Il motivo della loro elisione risiede nel fatto che pur compensandosi a vicenda e quindi non modificando i risultati consolidati, il loro mantenimento all'interno del bilancio darebbe una visione distorta della posta che generano.

Elisioni che influenzano il risultato consolidato

Queste operazioni producono effetti sul risultato consolidato e sulle riserve: per il principio della prudenza gli utili che derivano da dette operazioni debbono essere neutralizzati.

Le rettifiche avvengono in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. Tali operazioni possono riguardare:

- pagamento dei dividendi;
 - contributi in conto capitale;
 - trasferimento di immobilizzazioni;
 - contributi in conto capitale.
- Relativamente al pagamento dei dividendi, per evitare la doppia contabilizzazione, sono stati rettificati i proventi nella società che percepisce i proventi (con conseguente variazione del risultato di esercizio) e ricostituita la riserva da Risultato economico esercizi precedenti in capo alla controllata in quanto l'utile da cui scaturisce il dividendo ha contribuito alla formazione del risultato dell'esercizio precedente. Qualora il dividendo sia stato solo deliberato ma non ancora pagato, è stata fatta anche l'elisione del debito/credito infragruppo.

Elisioni delle Partecipazioni

Relativamente a tale aspetto, sono state eliminate le partecipazioni nelle imprese incluse nell'Area di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. Più precisamente è stata elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione nella Società/Ente stessa. Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, vengano evidenziati nel patrimonio netto in una voce

denominata rispettivamente Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi e Risultato economico di pertinenza di terzi.

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento, vengono di seguito riportate le motivazioni della loro inclusione nonché una panoramica sull'assetto generale e patrimoniale di ognuno di essi.

Analisi delle Società/Enti ricompresi nell'Area di consolidamento del Comune di Ischia.

ISCHIA AMBIENTE S.p.A.

Inquadramento: La società, partecipata al 100% dal Comune di Ischia, rientra nella definizione di “società controllata” di cui all’ art. 11-quater, co. 1 del D. Lgs. 118/2011. L’Azienda gestisce: la raccolta differenziata presso privati, alberghi, esercizi commerciali, stabilimenti balneari; provvede alla pulizia delle spiagge, delle strade; gestisce altresì la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione stradale e del Cimitero Comunale.

Anagrafica:

Denominazione	: ISCHIA AMBIENTE S.p.A.
Sede :	VIA MORGIONE n.92 - 80077 - ISCHIA
Codice fiscale/Partita IVA:	07061930637
Capitale sociale:	€ 120.000,00
Sito Internet:	www.ischiaambiente.it
R.E.A:	NA-561543

Organi di indirizzo politico – amministrativo

Assemblea dei soci: società con socio unico rappresentato dal Comune di Ischia. La rappresentanza legale del Comune di Ischia nell’assemblea dei soci spetta al Sindaco o ad Assessore delegato.

Presidente del C.d.A. : Avv. Vincenzo Capuano

Collegio sindacale: il Collegio Sindacale è composto come segue:

Presidente Collegio Sindacale - Dott. Antonio Attilio Pagano

Componente Collegio Sindacale - Dott. Michele Curci

Componente Collegio Sindacale - Dott. Pietro Del Monte

Revisore Contabile - Dott. Christoph D'Ambra

Composizione Capitale Sociale

La composizione del Capitale Sociale è la seguente:

N.AZIONI	12.000
VALORE UNITARIO	€ 10,00
CAPITALE	120.000,00

Compagine societaria

La società si configura come società a totale capitale pubblico, detenuto dal socio unico Comune di Ischia che vi partecipa per una quota pari al 100%.

SOCIO	N. AZIONI	CAPITALE	QUOTA %
COMUNE DI	12.000	120.000	100

Composizione Patrimonio Netto e corrispondente valore delle Partecipazioni

Al 31/12/2016, la composizione del Patrimonio Netto di Ischia Ambiente S.p.A. ed il corrispondente valore della Partecipazione del Comune, è la seguente:

Capitale sociale	120.000
Riserve	1.788
Riserve statutarie	7.086
Altre riserve	26.880
Utile portato a nuovo	/
Risultato economico 2016	2.594
TOTALE PN	158.348
Quota % Comune di Ischia	100%
Valore Partecipazione 2016 Comune di Ischia	158.348

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato

Per quanto riguarda le elisioni derivanti da operazioni reciproche (costi/ricavi e debiti/crediti), sono stati generati da fatti gestionali e non tributari.

I crediti della partecipata fanno riferimento ai corrispettivi per il servizio svolto, non ancora incassati al 31 dicembre 2016, nel bilancio del comune è presente lo stesso importo come residui passivi. I ricavi appostati corrispondono al valore della produzione per lo svolgimento dell'attività caratteristica.

Elisioni che influenzano il risultato consolidato

Nel corso del 2016, la società non ha distribuito utili e riserve riferiti ad esercizi precedenti. Non sono quindi state effettuate rettifiche al fine di evitare doppie contabilizzazioni.

La società è partecipata unicamente dal Comune di Ischia per una quota del 100% pari a € 120.000,00. Sulla base di quanto previsto dal metodo di consolidamento integrale, è stato eliminato l'importo della partecipazione detenuta nel bilancio del Comune e la corrispondente frazione di patrimonio netto della Società.

Enti e società ricomprese nel GAP ma non consolidate:

1.ISCHIA RISORSA MARE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

Inquadramento: La società, partecipata al 100% dal Comune di Ischia.

L'Azienda gestisce la marina di Portsalvo : Guardiania h 24 - assistenza ormeggio e Disormeggio- assistenza impianti elettrici-assistenza elettronica-dotazioni antincendio operatore subacqueo- shiphandler- assistenza meccanica- controlli a bordo gratuiti - pre-assistenza tecnica in mare per imbarcazioni in avaria con riduzione del 10% sul costo dell'intervento.

Anagrafica: ISCHIA RISORSA MARE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

Sede : VIA IASOLINO n.1 - 80077 - ISCHIA

Codice fiscale/Partita IVA: 04842601215

Capitale sociale: € 50.000,00

Sito Internet: www.marinaischia.it

R.E.A: NA-717857

Organi di indirizzo politico – amministrativo

Assemblea dei soci: società con socio unico rappresentato dal Comune di Ischia. La rappresentanza legale del Comune di Ischia nell'assemblea dei soci spetta al Sindaco o ad Assessore delegato.

Liquidatori : 1. Cozzolino Ferdinando 2. Ghirelli Puerluca

Revisore Legale – Carpentieri Massimo

Composizione Capitale Sociale

La composizione del Capitale Sociale è la seguente:

CAPITALE	50.000.00
-----------------	------------------

Compagine societaria

La società si configura come società a totale capitale pubblico, detenuto

2.GENESIS S.R.L.

Inquadramento: La società, partecipata al 51% dal Comune di Ischia.

L'Azienda gestisce ed espleta per conto del Comune di Ischia i servizi necessari per il controllo, la rilevazione e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria dell'Ente mediante anche censimento, per il calcolo della base imponibile dei tributi.

Anagrafica : **GENESIS S.R.L.**

Sede : VIA IASOLINO, 1 e 57 -80077 - ISCHIA

Codice fiscale/Partita IVA: 04005321213

Capitale sociale: € 255.000,00

Sito Internet: WWW.GENESIS.IT

R.E.A: NA - 655162

Organi di indirizzo politico – amministrativo

Assemblea dei soci: società con il seguente assetto societario: Comune di Ischia 51%;

Maggioli S.p.A: 49%.

Presidente C.d.A.: Fiore Roberto

3. Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (C.I.S.I.)

Inquadramento: Il Consorzio è partecipato al 36,14% dal Comune di Ischia.

Il Consorzio gestisce il servizio idrico integrato .

Anagrafica: Consorzio Intercomunale Servizi Ischia

Sede : VIA L. Mazzella n.86 - 80077 - ISCHIA

Codice fiscale/Partita IVA: 01201390638

I consorziati	quota
Comune di Ischia.....	36,14%
Comune di Forio.....	23,25%
Comune di Casamicciola Terme.....	13,63%
Comune di Barano d'Ischia.....	13,04%
Comune di Lacco Ameno.....	8,27%
Comune di Serrara Fontana.....	5,67%

Si considera la non rilevante incidenza dei saldi finanziari.

Si annota che in ENERGIA VERDE IDRICA il Comune detiene una partecipazione indiretta tramite il C.I.S.I. , PARTECIPAZIONE INDIRETTA (TRAMITE C.I.S.I.).

Si annota che in Regno di Nettuno, ha cessato l'attività.

Conclusioni

Il contesto entro il quale per la prima volta si è operato al fine del consolidamento dei conti, ha richiesto un percorso di raccolta del flusso informativo dei dati necessari, rivelatosi in verità complesso ed irto di difficoltà e dilazioni, nondimeno affinato nel corso del processo di raccolta ed elaborazione degli stessi con i soggetti coinvolti, pur non sempre collaborativi e solleciti nella trasmissione delle informazioni richieste.

La redazione del Bilancio Consolidato si ritiene potrà comunque favorire azioni di coordinamento e collaborazione con le società partecipate e controllate in ordine ai criteri di definizione dell'Area di Consolidamento, senza tuttavia limitarsi alla sola fase di rendiconto, bensì avendo evidenza nella fase di programmazione degli indirizzi e monitoraggio delle attività.

I dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell'Ente scaturiscono da una riclassificazione delle voci di bilancio così come prevista dalla normativa e dai principi della contabilità economico patrimoniale.

Il documento prodotto rappresenta dunque un essenziale strumento informativo, il quale contiene una rappresentazione di sintesi che evidenzia la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Comune di Ischia, utile altresì al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso un elaborato evolutivamente significativo rispetto al mero bilancio dell'Ente, in termini di dimensione economica finanziaria considerata

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ESERCIZIO 2016		COMUNE DI ISCHIA	ISCHIA AMBIENTE SPA	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	18.518.882	-	18.518.882	-	-	-	18.518.882
2	Proventi da fondi perequativi	.442.737	-	.442.737	-	-	-	.442.737
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.731.138	-	5.731.138	-	-	-	5.731.138
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.811.138	-	3.811.138	-	-	-	3.811.138
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti	1.920.000	-	1.920.000	-	-	-	1.920.000
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.208.201	5.847.979	7.056.180	-5.847.979	-	-	1.208.201
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	724.082	-	724.082	-	-	-	724.082
b	Ricavi della vendita di beni	-	-	-	-	-	-	-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	.484.139	5.847.979	6.332.118	-5.847.979	-	-	.484.139
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-	-	-
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.120.055	16.387	1.136.422	-	-	-	1.136.422
totale componenti positivi della gestione A)		27.019.013	5.864.346	32.883.359	-5.847.979	-	-	27.035.380
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	51.752	646.188	697.940	-	-	-	697.940
10	Prestazioni di servizi	13.503.554	1.022.811	14.526.365	-5.847.979	-	-	8.678.386
11	Utilizzo beni di terzi	35.348	58.779	94.127	-	-	-	94.127
12	Trasferimenti e contributi	1.231.039	-	1.231.039	-	-	-	1.231.039
a	Trasferimenti correnti	1.193.200	-	1.193.200	-	-	-	1.193.200
b	Contributi agli investimenti ed altre Amministrazioni pubb.	-	-	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
13	Personale	37.838	-	37.838	-	-	-	37.838
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.111.492	3.608.047	7.719.539	-	-	-	7.719.539
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	3.472.874	253.303	3.726.177	-	-	-	3.726.177
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	40.183	12.224	52.407	-	-	-	52.407
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.152.511	241.079	2.393.590	-	-	-	2.393.590
d	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.280.000	-	1.280.000	-	-	-	1.280.000
15	Accantonamenti per rischi	-	2.045	2.045	-	-	-	2.045
16	Altri accantonamenti	-	120.000	120.000	-	-	-	120.000
17	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-
18	Oneri diversi di gestione	621.733	29.487	651.220	-	-	-	651.220
totale componenti negativi della gestione B)		23.027.592	5.736.370	28.763.962	-5.847.979	-	-	22.915.983
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.991.421	127.976	4.119.397	-5.847.979	-	-	4.119.397
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-
a	da società controllate	-	-	-	-	-	-	-
b	da società partecipate	-	-	-	-	-	-	-
c	da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	-	80	80	-	-	-	80
Totale proventi finanziari		-	80	80	-	-	-	80
<i>Oneri finanziari</i>								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	891.592	-	891.592	-	-	-	891.592
a	interessi passivi	891.592	-	891.592	-	-	-	891.592
b	Altri oneri finanziari	-	8.658	8.658	-	-	-	8.658
Totale oneri finanziari		891.592	8.658	900.250	-	-	-	900.250
totale (C)		-891.592	8.578	900.170	-	-	-	900.170
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
23	Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
totale (D)		-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
<i>Proventi straordinari</i>								
24	Proventi da permessi di costruire	3.465.318	-	3.465.318	-	-	-	3.465.318
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.465.318	-	3.465.318	-	-	-	3.465.318
c	Plusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
d	Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
totale proventi		3.465.318	-	3.465.318	-	-	-	3.465.318
<i>Oneri straordinari</i>								
25	Trasferimenti in conto capitale	5.364.395	-	5.364.395	-	-	-	5.364.395
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.364.395	-	5.364.395	-	-	-	5.364.395
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
c	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
d	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
totale oneri		5.364.395	-	5.364.395	-	-	-	5.364.395
Totale (E) (E24-E25)		-1.899.076	-	-1.899.076	-	-	-	-1.899.076
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.200.753	119.398	1.320.151	-	-	-	1.320.151
26	Imposte (*)	267.413	116.804	384.217	-	-	-	384.217
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	933.340	2.594	935.934	-	-	-	935.934
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-	-	-	-	-

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		COMUNE	ISCHIA AMBIENTE SPA	AGGREGATO	RETTIFICHE	CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2018						
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	64.745.109		64.745.109		64.745.109
II	Riserve	52.939.372		53.095.128		52.975.126
a	da risultato economico di esercizi precedenti	8.437.883	35.754	8.473.637		8.473.637
b	da capitale	38.646.683	120.000	38.766.683	-120.000	38.646.683
c	da permessi di costruire	5.854.806		5.854.806		5.854.806
III	Risultato economico dell'esercizio	933.340	2.594	935.934		935.934
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	118.617.821	158.348	118.778.169	- 120.000	118.656.169
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza					
2	per imposte					
3	altri		120.000	120.000		120.000
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		120.000	120.000		120.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	TOTALE T.F.R. (C)		502.115	502.115		502.115
D) DEBITI (1)						
I	Debiti da finanziamento	31.958.850		31.957.087		31.957.087
a	prestiti obbligazionari	8.552.708		8.552.708		8.552.708
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.079.710		2.079.710		2.079.710
c	verso banche e tesoriere	19.979	240	20.219		20.219
d	verso altri finanziatori	21.304.450		21.304.450		21.304.450
2	Debiti verso fornitori/controllata	14.704.744	1.234.895	15.939.639	-117.1944	14.767.895
3	Accconti					
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.544.661	0	2.579.841	-35.177	2.544.664
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
b	altre amministrazioni pubbliche	2.195.070		2.195.070		2.195.070
c	imprese controllate/controlanti		35.177	35.177	-35.177	0
d	imprese partecipate					
e	altri soggetti	349.593		349.593		349.593
5	altri debiti	2.580.288		3.170.401		3.170.401
a	tributari	108.368	204.709	313.077		313.077
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	287.771		287.771		287.771
c	per attività svolta per c/terzi (2)	128.002		128.002		128.002
d	altri	2.058.147	385.404	2.443.551		2.443.551
	TOTALE DEBITI (D)	51.786.543	1.860.425	53.646.968	- 1.207.121	52.439.847
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
	Ratei passivi					
	Risconti passivi		429.569	429.569		429.569
1	Contributi agli investimenti	66.750		66.750		66.750
a	da altre amministrazioni pubbliche	66.750		66.750		66.750
b	da altri soggetti					
2	Concessioni pluriennali					
3	Altri risconti passivi					
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	66.750	429.569	496.319		496.319
	TOTALE DEL PASSIVO	170.471.114	3.070.457	173.541.571	- 1.327.121	172.214.450
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri					
	2) beni di terzi in uso					
	3) beni dati in uso a terzi					
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
	5) garanzie prestate a imprese controllate					
	6) garanzie prestate a imprese partecipate					
	7) garanzie prestate a altre imprese					
	TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

*Relazione dell'Organo di revisione sulla
proposta di bilancio consolidato per
l'esercizio 2016*

L'Organo di revisione

dott. Maiorano Luigi
dott. Canzano Giuseppe
dott. Cadolini Pietro

Denominazione	Qualificazione	Consolidamento (SI/NO)	Motivo
Ischia Risorsa Mare s.r.l. in liquidazione	Partecipazione di controllo	NO	Irrilevante
Genesis s.r.l.	Partecipazione di controllo	NO	Irrilevante
Consorzio Intercomunale Servizi Ischia		NO	Irrilevante

La verifica della rilevanza della partecipazione ai fini dell'inclusione o meno nel bilancio consolidato è stata effettuata con riferimento ai dati contabili dei singoli enti riferiti all'esercizio 2016.

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

La società controllata "Ischia Ambiente S.p.A." è stata consolidata con il metodo integrale.

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO

Il Conto Economico Consolidato 2016, lo Stato Patrimoniale Consolidato e la Relazione sulla gestione e la Nota integrativa del Comune di Ischia, vengono conservati agli atti del Collegio.

i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico vengono di seguito rappresentati e riportano i risultati dell'analisi e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati il risultato d'esercizio ed i principali aggregati del Conto Economico consolidato:

Voce di Bilancio	Bilancio Consolidato 2016
Componenti positive della gestione	27.035.380,00
Componenti negativi della gestione	22.915.983,00
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	4.119.397,00
Proventi ed oneri finanziari	- 900.170,00

Risultato economico di esercizio	935.934,00
Patrimonio Netto della Capogruppo	118.656.169,00
Patrimonio Netto di terzi	0,00
Fondi per rischi ed oneri	120.000,00
Trattamento di fine rapporto	502.115,00
Debiti di finanziamento	31.957.087,00
Debiti verso fornitori	14.767.695,00
Debiti per trasferimenti e contributi	2.544.664,00
Altri debiti e acconti	3.170.401,00
Totale Debiti	52.439.847,00
Ratei e Risconti Passivi	496.319,00
TOTALE DEL PASSIVO	172.214.450,00

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrative illustra:

- i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato;
- la composizione del Gruppo Comune di Ischia;
- i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

CONCLUSIONI

A seguito degli accertamenti effettuati, l'Organo di Revisione può riferire che:

- i criteri di valutazione del Comune di Ischia discendono da quanto disposto dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale e dal principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato;
- per quanto attiene le singole entità si è verificata una sostanziale omogeneità nell'utilizzo dei criteri di valutazione; il bilancio consolidato esprime pertanto correttamente la consistenza patrimoniale ed economica dell'intero gruppo;
- la relazione sulla gestione è stata redatta in conformità delle disposizioni di legge e risulta essere congruente con il bilancio consolidato.

Il collegio dei Revisori esprime pertanto, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera d) bis del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole all'approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Ischia.

Bellizzi, il 30.10.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to dott. Maiorano Luigi.....Presidente

f.to dott. Canzano Giuseppe.....Componente

f.to dott. Cadolini PietroComponente

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO
Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Marino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Marino

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salvatore Marino
VISTO: IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DI AREA

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Il
Segretario
Generale

MATTERA OTTORINO



AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

~~21~~ **21 NOV. 2017**
Il Responsabile

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO